



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957

Ordinanza n. 08 del 18/02/2016

Oggetto: **Ordinanza di riduzione in pristino dello stato dei luoghi su aree private.** -----

IL SINDACO

VISTA la nota assunta al prot. generale del Comune di Naro, al n. 7882 del 14/07/2015, con la quale il sig. Amato Gioachino nato a Canicattì il 10/07/1987, comunicava al Comando dei Carabinieri di Naro, al Comando dei VV.UU. di Naro e al Corpo Forestale Regionale di Licata, che nelle immediate vicinanze di una sorgente pubblica che si trova sulla strada, si sta scavando con una trivella un pozzo artesiano.

VISTA la relazione redatta dal Tecnico Comunale e dal Comando dei VV.UU., congiuntamente al Corpo Forestale Regionale, distaccamento di Licata, assunta al protocollo generale del Comune di Naro al n. 8295 del 23/07/2015, che hanno proceduto alla verifica delle condizioni dello stato dei luoghi.

ACCERTATO che il pozzo artesiano escavato ricade sulla particella 215 del foglio 181 del Comune di Naro, in c.da Siritino.

ACCERTATI i proprietari dell'immobile nelle persone dei sigg.ri:

1. **Amato Giovanna** nata in Svizzera il 12/05/1970 ed res.te a Canicattì, in via Papini G. n. 3, (Proprietaria);
2. **Amato Vincenzo** nato a Canicattì il 04/02/1932 ed ivi res.te in via Martiri di Capaci n.11, (Usufruttuario).

VISTI gli artt. 5 della L.R. 37/85 e 10 della Legge 28/02/1985, n.47;

VISTA LA Determina Sindacale n. 31 del 31/07/2014, con la quale lo scrivente Gallo Arch. Angelo, Capo Settore Tecnico PP. OO. VI⁻ VII[^] e VIII[^] è stato nominato responsabile del servizio con attribuzioni delle funzioni di cui all'art. 51 comma 3 bis Legge 142/90.

ORDINA

Ai Sigg.ri **Amato Giovanna** (Proprietaria) e **Amato Vincenzo** (Usufruttuario), come sopra meglio generalizzati nella qualità di esecutori dei lavori e di proprietaria e usufruttuario del fondo sulla quale insiste la trivellazione abusiva, di riportare immediatamente lo stato dei luoghi in pristino stato.---

Fa presente che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge.

La polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla notificazione, ricorso al TAR Sicilia (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.



Manda al Messo Comunale per la notifica agli interessati.

Copia della presente ordinanza inoltre verrà rimessa, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, al Signor Segretario Comunale per le incombenze di cui all'art. 7 della L.N. 47/85, al Corpo Forestale Comando distaccamento di Licata, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, al Genio Civile di Agrigento, al locale Comando della Polizia Municipale ed all'Arma dei Carabinieri ed all'U.T.C., incaricati di controllare ed accertare che la presente ordinanza venga eseguita.---

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 18/02/2016



Il Capo Settore Tecnico P.O. VII[^]
(Gallo Arch. Angelo)